

COMUNE DI RUMO

STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14/94 dd. 13.05.1994, modificato con deliberazioni consiliari n.26/94 dd. 30.06.1994, n.33/94 dd.30.09.1994, n.24/96 dd. 13.09.1996 e n.35/96 dd. 27.11.1996.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 RAPPRESENTANZA

1. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di:

- Lanza con l'abitato di Cenigo;
- Mocenigo, con gli abitati di Corte Superiore e Scassio;
- Marcena, con l'abitato di Placeri;
- Mione e Corte Inferiore, con l'abitato di Ronco.

2. Confina con i territori dei Comuni di : Livo, Bresimo, Revò e Cagnò della Provincia Autonoma di Trento e Proves ed Ultimo della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Il municipio, sede comunale, è ubicato in Marcena.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

I colori (argento, rosso, azzurro, oro) discendono da un antico stemma attribuito al Comune di Rumo da un armoriale del 1580; la figura dell'aquila spiegata in volo riprende sia il vecchio timbro del Comune che le armi del 1580 ma, allargandosi fuori dal limite dello scudo, vuole significare apertura, rinnovamento, crescita; il fascio di cinque verghe d'oro (tolto dal più noto simbolo delle sette verghe, impresa di Bernardo Clesio), allude insieme alla storia della Val di Non ed all'unità delle frazioni nella vita del Comune. Il motto "MAGNAE NIVES" (grandi neviccate), che sul gonfalone accompagna e sottolinea lo stemma, è desunto da una frase contenuta in una pergamena del 1438, in cui si afferma che Rumo è soggetto a copiose neviccate e che queste costringevano i pastori a precoci migrazioni per assicurare la sopravvivenza alle mandrie e, di conseguenza, alle famiglie.

ART. 2 INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) è assicurato a tutti l'accesso agli atti del Comune e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità stabilite dal Regolamento;

b) il Comune pubblica, almeno due volte all'anno, un notiziario di carattere generale in cui saranno riportate le informazioni relative agli aspetti più importanti della sua attività amministrativa.

Per garantire la partecipazione della popolazione sarà riservato idoneo spazio agli interventi dei cittadini.

ART.3 I REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento, nonché regolamenti indipendenti:

a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza;

b) in ordine alla propria organizzazione;

c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la legge riserva al Regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente Statuto.

3. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto ed è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Intervenuto il controllo suddetto, il Regolamento deve essere ripubblicato per quindici giorni ed entra in vigore nell'ultimo giorno di tale seconda pubblicazione.

ART.4
PUBBLICITÀ' DEI REGOLAMENTI

1. Il Segretario comunale cura la raccolta dei Regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la presa visione.

2. Regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e senza spese, distribuiti a tutte le famiglie e rispettivamente a tutti gli utenti.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

ART.5
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

3. Per esprimere le proprie valutazioni e proposte sullo stato di attuazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio comunale deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi oppure quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta per l'esame delle questioni proposte.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

5. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto

limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione.

ART.6 ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'Organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati da apposito Regolamento interno.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari nelle modalità stabilite dallo stesso Regolamento.

3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive, anche permanenti, per l'esame di problematiche particolari, assicurando adeguata rappresentanza delle forze di minoranza.

4. Gli assessori non consiglieri hanno diritto e, se richiesto dal Sindaco obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola, ma non diritto di voto.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o Regolamento, esse siano dichiarate segrete.

6. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.

ART.7 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale.

2. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; il Regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.

3. Il Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di esercizio, in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

4. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto: il Consiglio comunale ne prende atto nella prima adunanza successiva.

5. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di Lire 30.000(trentamila). La misura di tale indennità viene annualmente adeguata con provvedimento della Giunta comunale in base al tasso di inflazione programmato.

ART.8 ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.

ART.9 IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Il Sindaco:

- a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e di ciò dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo,
- b) revoca motivatamente uno o più assessori, comunicandolo al Consiglio comunale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno,
- d) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo le direttive al Segretario comunale;
- f) presiede la commissione di gara d'appalto, qualora il Segretario comunale non possa presiedere la medesima svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante;
- g) stipula i contratti, qualora il Segretario comunale non li possa stipulare, svolgendo in relazione ad essi la funzione di ufficiale rogante;
- h) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.

ART.10 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di competenza.

2. La Giunta è composta, oltre al Sindaco che la presiede, di n. 4 assessori, di cui n.1 può anche essere esterno al Consiglio.

3. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale; nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie.

4. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

ART.11 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data della presentazione.

3. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

4. Qualora la mozione di sfiducia ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, questo viene sciolto ed il Comune è retto da un Commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE

ART.12 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito Regolamento degli Uffici e del Personale che determina la pianta organica ripartita per Servizi ed Uffici finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività.

2. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:

- a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
- d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
- e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione, ed invece massima flessibilità della struttura del personale.

3. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la sua formazione e l'aggiornamento, nonché attraverso la valorizzazione delle singole capacità e professionalità.

4. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

ART.13 STRUTTURE

1. Gli uffici comunali sono strutturati secondo i seguenti servizi:

- Segreteria;
- Affari generali;
- Servizio tecnico;
- Servizio di Ragioneria;
- Servizio Demografico e Sociale

ART.14 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- sottoscrive, assieme al Presidente dell'organo deliberante, ed all'incaricato le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- è il capo del personale;
- coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del Comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del Comune;
- è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
- roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
- presiede le Commissioni di concorso;
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti, in particolare:

a) *funge da organo consultivo* con riguardo:

- alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale;
- a pareri tecnici e contabili di carattere giuridico- amministrativo che gli possono essere caso per caso richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
- alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.

b) *quale organo di amministrazione attiva*:

- adotta sotto la propria personale responsabilità e di concerto col Sindaco, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla Legge o dal Regolamento, i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;

- partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite:

c) *quale garante del regolare svolgimento dell'attività amministrativa del comune per quanto concerne*:

- la trasmissione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;
- alla ricezione ed evasione delle richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
- le ricezioni delle opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;

d) *quale superiore gerarchico dei collaboratori relativamente* :

- alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione

dell'amministrazione comunale;
- contesta gli addebiti disciplinari e irroga la censura.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI

ART.15 PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale.
2. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
3. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

ART.16 ALTRI SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE

1. Per la gestione di servizi sociali alla persona e di servizi erogabili mediante attività finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, il Comune privilegia le cooperative sociali, le associazioni senza fini di lucro e le organizzazioni di volontariato.
2. Per la gestione dei servizi di cui al comma precedente, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, il comune stipula delle convenzioni con i soggetti indicati.
3. Per poter stipulare delle convenzioni con l'Amministrazione Comunale, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare iscritti agli albi o registri regionali previsti dalle leggi 14/91, 8/92 e 15/93.
4. Qualora alla gestione dei servizi di cui al comma 1 siano interessati più soggetti,

nella selezione tra gli stessi l'Amministrazione Comunale utilizza criteri indicatori di socialità, qualità ed economicità.

ART.17 AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori delle Aziende speciali, degli Enti comunali e delle istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno alle società a partecipazione pubblica sono nominati dal Sindaco, il quale sceglierà le persone sulla base degli indirizzi, che verranno determinati dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.

3. Il Sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili, provvedendo alla contestuale surroga.

ART.18 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dei soggetti pubblici d'ambito comunale di cui all'art.16 comma 1, è composto di norma da cinque membri e permane in carica per la durata della compagine amministrativa che l'ha eletto e comunque fino alla nomina del successivo.

2. Il Presidente è designato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale.

TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART.19 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana, con ogni altra pubblica amministrazione e con i privati.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

ART. 20 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza .

2. In relazione a problemi di interesse generale, anche su iniziativa dei cittadini e delle associazioni, il Comune indice assemblee pubbliche, quali momenti di confronto privilegiato tra amministrazione e cittadini.

3. E' prevista un'assemblea annuale ordinaria convocata dall'amministrazione allo scopo di informare sulle attività svolte e con funzioni consultive e propositive sui programmi futuri.

4. Al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso le forme associative, la Giunta convoca annualmente rappresentanti di organizzazioni o associazioni suddivisi per settore di intervento per sentire proposte o pareri in merito all'attività amministrativa del Comune.

Vengono individuati i seguenti settori :

- agricoltura;
- commercio e turismo
- artigianato;
- problemi sociali (sport, anziani, giovani, famiglia, portatori di handicap, scuola-cultura ed ambiente).

ART.21

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

1. Al fine di realizzare un'ampia e reciproca collaborazione con le Amministrazioni separate di uso civico, operanti sul territorio comunale, la Giunta promuove, di norma una volta all'anno, incontri con i rappresentanti frazionali per discutere tematiche di interesse comune inerenti lo sviluppo locale.

ART.22

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e valorizza le forme associative ed in particolare quelle di cooperazione e di volontariato presenti sul territorio.

2. E' costituito l'albo comunale delle associazioni, al quale sono iscritte associazioni, enti, cooperative, e organizzazioni non lucrative, organizzazioni di volontariato o gruppi che ne fanno richiesta ed operanti con finalità sociali, culturali, sportive, promozionali.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata esclusivamente alla presenza di statuto o regolamento che indichi finalità, numero degli iscritti, periodo di operatività. Non sono ammessi associazioni, enti, cooperative o gruppi aventi finalità di lucro.

4. Il Comune riconosce pari dignità alle associazioni iscritte all'albo e si impegna ad assegnare gli spazi comunali disponibili per le varie attività svolte ed a garantire alle stesse l'accesso ai servizi ed alle strutture in base a criteri di equità e trasparenza.

5. Al fine della convocazione prevista dal comma 4 dell'art.19 per il settore dei problemi sociali si farà riferimento alle Associazioni iscritte all'albo ed alle finalità previste nei relativi statuti.

ART.23

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione e problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio Comunale.
3. Possono richiedere il referendum:
 - a) 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) Il Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I referendum possono avere per oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del Comune.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
 - b) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza ed in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - c) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
 - d) il regolamento del Consiglio Comunale;
 - e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
 - f) le imposte ed i tributi comunali;
 - g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.
6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
7. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità del referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
8. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti ed eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico - amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi del Comune.
9. Il Consiglio Comunale, sulla base del parere fornito dal comitato, delibera l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui intenda discostarsi dal parere fornito dal comitato, il Consiglio comunale deve adottare un'apposita motivata deliberazione.
10. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria del Comune il numero prescritto di firme autenticate.
11. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.
12. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
13. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri comunali e del comitato

promotore in ordine alla discussione dei risultati.

14. Il referendum non ha luogo qualora il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

ART.24 PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 80 aventi diritto al voto, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a 5(cinque).

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 40 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART.25 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco entro 50 giorni.

ART.26 DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore civico uno strumento di garanzia e di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per la figura del Difensore civico il Comune si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, del Difensore civico provinciale.

TITOLO VI I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART.27 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è quello fissato dal Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art.10 Legge regionale N.13 del 31.07.1993, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

ART.28 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art.26 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento, come individuato dal Regolamento di cui all'art.26, è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e una copia di esso viene trasmessa al richiedente.

ART.29
TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.

2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA

ART.30
CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi.

3. Il Comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

ART.31
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

- il Bilancio di Previsione annuale;
- la relazione previsionale e programmatica;
- il Bilancio pluriennale.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale deve essere approvato entro i termini prestabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio 15 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio.

ART.32 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune in conformità alla Legge regionale, per il controllo di gestione, si avvale dell'opera del Revisore dei Conti e dota i propri Uffici e Servizi degli strumenti organizzativi necessari.

Il controllo di gestione è definito come processo interno di analisi, misurazioni tecnico-contabili, valutazioni, comparazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza il Revisore dei Conti è invitato alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed è tenuto ad effettuare congrue indagini con la tecnica del campionamento, relazionandone al Consiglio.

3. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio in concomitanza alla approvazione del conto consuntivo.

4. Il regolamento di contabilità dispone semplificate modalità di gestione del giornale mastro, riservando al responsabile di Ragioneria ogni ed esaustiva incombenza in merito a riscossioni e pagamenti.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.33
RAPPORTI TRA AUTONOMIE**

1. Il Comune di Rumo, all'interno dell'Associazione comunale trentino, si impegna a promuovere una revisione critica dei valori dell'autonomia locale, così come oggi interpretati dalla Provincia Autonoma di Trento e non sempre rispettosi dell'autonomia comunale;
ravvisa quindi la necessità dell' abrogazione e semplificazione di gran parte del quadro normativo provinciale a favore di regolamentazioni di ambito comunale, con conseguenti trasferimenti finanziari.

**ART.34
NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige.

2. I Regolamenti restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.